

Danni da fauna selvatica

Cass. Sez. III Civ. 23 marzo 2023, n. 8313 ord. - Ciritto, pres.; Porreca, est. - D.D.R. (avv. Mariano) c. Regione Abruzzo (Avv. gen. Stato). (*Cassa con rinvio Trib. L'Aquila 30 giugno 2021*)

Animali - Danni da fauna selvatica - Urto di un autoveicolo con un branco di cinghiali - Responsabilità dell'Ente pubblico - Onere della prova.

(*Omissis*)

CONSIDERATO

Che:

D.D.R. ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 495 del 2021 del Tribunale di L'Aquila, esponendo che:

-aveva convenuto la Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni indicati come subiti dal suo autoveicolo per l'urto di un branco di cinghiali;

-il Giudice di Pace aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui, esclusa l'applicazione dell'art. 2052 c.c., e affermata quella dell'art. 2043 c.c., non era stata allegata specificatamente né comunque provata la condotta colposa della Regione nella gestione della fauna con riferimento all'accadimento sotteso alla pretesa risarcitoria; resiste con controricorso la Regione Abruzzo.

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2052 c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di applicare alla fattispecie la seconda delle due norme richiamate invece della prima;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360-bis, 384, 388 c.p.c., art. 143, disp. att. c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato discostandosi consapevolmente ma senza idonea motivazione dal più recente orientamento nomofilattico espresso nel senso dell'applicazione, alla fattispecie, dell'art. 2052 c.c.;

con il terzo motivo si prospetta l'errore in tema di riparto dell'onere probatorio commesso dal Tribunale in conseguenza dell'errore dedotto con la prima censura;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'ente convenuto non aveva contestato la dinamica del sinistro né le allegazioni di massiccia presenza di fauna selvatica, in uno all'assenza di segnaletica, recinzioni, predisposizione di piano di caccia selettiva o piano di captazione degli animali in parola verso aree boschive distanti dalla sede stradale;

Rilevato che:

il primo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento degli altri;

la difesa erariale, premesso che il ricorso è stato notificato in modo invalido presso la sede distrettuale e non generale dell'Avvocatura dello Stato, e dunque di essere nei termini per il proprio controricorso, ha eccepito che sull'applicazione dell'art. 2043 c.c., è sceso il giudicato, stante l'affermazione in tal senso del giudice di prime cure non oggetto di appello ad opera della Regione stessa, unica parte impugnante in seconde cure;

l'eccezione non può ritenersi fondata;

il Tribunale ha affermato di applicare alla fattispecie l'art. 2043 c.c., escludendo espressamente quella dell'art. 2052 c.c., perché ritenuta, la prima, più corretta, e comunque in adesione all'orientamento di legittimità indicato come più risalente e però maggioritario, "quanto meno sino ad un chiarificatore intervento delle Sezioni Unite" (pag. 7 della sentenza impugnata);

così facendo il giudice di appello ha implicitamente quanto univocamente escluso di essere vincolato, sul punto, da un giudicato interno, affrontando il tema e procedendo alla relativa e autonoma delibazione;

la conseguente statuizione, in tesi erronea per l'ipotizzata violazione del giudicato, non è stata oggetto di ricorso incidentale condizionato in questa sede, essendosi diversamente limitata, la difesa erariale, a resistere all'altrui ricorso principale;

il tema è quindi ancora "sub iudice";

deve pertanto farsi applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 20/04/2020, n. 7969 e succ. conf., tra cui, ad esempio, Cass., 22/06/2020, n. 12113, Cass., 06/07/2020, n. 13848) secondo cui:

a) i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio d'imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di



soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema;

b) ne deriva che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi;

va rimarcato che non viene in gioco il principio per cui il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della Regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico, quale ad esempio la Provincia, la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada (Cass., 24/03/2021, n. 8206);

infatti, il Tribunale ha escluso, senza censura, che vi sia stata idonea delega, e, ancor prima, non è stata proposta domanda se non nei confronti della Regione, con conseguente necessità di corretta applicazione dell'art. 2052 c.c.;

parimenti, non viene in gioco l'ulteriore principio secondo cui dei danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto alla L. n. 157 del 1992, artt. 1,9 e 19 che fissano le competenze generali della Regione in materia (Cass., 27/01/2022, n. 2502);

infatti, non è stato allegato né accertato che l'evento di danno sia avvenuto all'interno del Parco Nazionale degli Abruzzi; spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di L'Aquila perché, in diversa composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

(Omissis)

